

*Unione Europea*  
**REPUBBLICA ITALIANA**



*Regione Siciliana*  
*Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità*  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
**AREE E SERVIZI TECNICI CENTRALI**  
**UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE**  
*Uffici regionali per l'espletamento delle gare d'appalto*  
*Osservatorio dei lavori pubblici Organismo di ispezione*  
**AREA 3- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA**  
**E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER ALTRI DIPARTIMENTI E/O ENTI LOCALI**

## **II DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTO** l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

**VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

**VISTO** il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

**VISTO** l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

**VISTO** il D.P.Reg. n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta n.69 del 01/03/2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01 giugno 2022, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3".

**VISTO** l'art. 14 della Legge 6 agosto 2021 n.23 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016 n.16.Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica", recante modifiche all'art.16 della legge regionale 10 agosto 2016 n.16;

**VISTO** l'art.4 della Legge 18 marzo 2022 n.2 "Disposizioni in materia di edilizia" recante modifiche all'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016 n.16 e successive modificazioni;

**VISTA** la nota prot. 37177 del 23.03.2026 pervenuta a questa U.O.A301 in data 10.04.2026 prot.44805 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha trasmesso gli atti amministrativi, giudiziari e tecnici per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n.64, (articolo 100 del Testo Unico per l'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, recepito dalla L.R. n.16 del 16 agosto 2016) riguardante lavori abusivi realizzati nel fondo sito in C.da Baccarato del Comune di Aidone (EN) distinto in catasto al F.115 Partt. 338-339-340-341;

**RILEVATO** che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, consistono nella realizzazione di: 1) ampliamento di un preesistente fabbricato con struttura portante in muratura mediante realizzazione (con ubicazione retrostante e in aderenza al predetto fabbricato), di un nuovo corpo di fabbrica in muratura, con ulteriore realizzazione di un nuovo vano mediante chiusura sul lato frontale dell'originario portico; 2) realizzazione di un corpo di fabbrica con struttura portante mista in muratura ed elementi in c.a. con copertura a tetto a falde inclinate; 3) realizzazione (in difformità strutturale al progetto autorizzato dall'Ufficio del Genio civile di Enna con N.O. n.54 del 10.03.1994), di un corpo di fabbrica con struttura portante in c.a. ad unica elevazione fuori terra con solai di copertura piana in latero-cemento eseguiti nel fondo sito in C.da Baccarato del Comune di Aidone (EN) distinto in catasto al F.115 Partt. 338-339-340-341, così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'ing. Lorenzo Leanza e del Geom. Angelo Calcagno, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

**PRESO ATTO** che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna per i suddetti lavori abusivi eseguiti, sulla scorta del progetto di adeguamento strutturale completo di calcoli di verifica relativi alle suindicate opere, presentato al suddetto ufficio dalla ditta Piro Teresina e Aloï Paolo, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della Legge 02.02.1974 n. 64, ha emesso processo verbale, ex art.21 legge 64/74, contestando l'inosservanza agli artt. 93 e 94, del D.P.R. 06.06.2001 n.380 Capo IV, perché l'esecuzione dei lavori è avvenuta senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione, ed inviandolo alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Enna per il tramite del Comando Stazione dei Carabinieri di Aidone con nota del 28.01.2016 prot. 14694, dichiarando che gli elaborati prodotti sono stati redatti in conformità alla L.64/74 e quindi non danno luogo ad osservazioni in merito alla normativa sismica, subordinando il rilascio dell'autorizzazione alla pronuncia dell'Autorità Giudiziaria;

**CONSIDERATO** che con con Sentenza, del Tribunale di Enna in composizione monocratica in persona del dott. Fabio Gallo n.537/25 Reg. Sent. – n.576/17 Reg. Gen., del 19.06.2025 sul procedimento penale n.3745/15 R.G.N.R., divenuta irrevocabile in data 18.11.2025, si dichiara non doversi procedere nei confronti della ditta Piro Teresina e Aloï Paolo in ordine ai reati ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione;

**RITENUTO** che nel caso in specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

**PRESO ATTO** che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, in seno alla relazione d'istruttoria che accompagna la nota del 23.03.2026 Prot.37177, per l'adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64, ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell'ing. Lorenzo Leanza e del

Geom. Angelo Calcagno allegato al suddetto espresso parere, possono sussistere a condizione che vengano realizzati gli interventi di adeguamento previsti in progetto;

**RILEVATO** che gli elaborati progettuali, allegati al parere reso, sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

**VISTO** il parere reso dall'Area 3 in seno alla relazione di competenza protocollo n. 71112/DRT del 10/06/2026;

**ACCLARATO** che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

**FATTO SALVO** il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi

## **DECRETA**

**ARTICOLO 1. Le opere strutturali** eseguite in violazione della normativa sismica di cui alla Legge 02.02.1974 n.64, consistenti nella realizzazione di: 1) ampliamento di un preesistente fabbricato con struttura portante in muratura mediante realizzazione (con ubicazione retrostante e in aderenza al predetto fabbricato), di un nuovo corpo di fabbrica in muratura, con ulteriore realizzazione di un nuovo vano mediante chiusura sul lato frontale dell'originario portico; 2) realizzazione di un corpo di fabbrica con struttura portante mista in muratura ed elementi in c.a. con copertura a tetto a falde inclinate; 3) realizzazione (in difformità strutturale al progetto autorizzato dall'Ufficio del Genio civile di Enna con N.O. n.54 del 10.03.1994), di un corpo di fabbrica con struttura portante in c.a. ad unica elevazione fuori terra con solai di copertura piana in latero-cemento eseguiti nel fondo sito in C.da Baccarato del Comune di Aidone (EN) distinto in catasto al F.115 Partt. 338-339-340-341, così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'ing. Lorenzo Leanza e del Geom. Angelo Calcagno, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n.64, di proprietà della ditta:

**-PIRO Teresina nata ad \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\*, \*\*\* residente in via \*\*\*\*\***

**-ALOI Paolo nato ad \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\*, \*\*\* residente in via \*\*\*\*\***

**possono sussistere a condizione che si realizzino gli interventi di adeguamento previsti in progetto.**

**ARTICOLO 2.** Il progetto di adeguamento, dovrà essere realizzato nel termine di giorni 150 (centocinquanta), previo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 02.02.1974 n.64, da parte del Genio Civile di Enna e di ogni altra autorizzazione prescritta dalle norme vigenti.

**ARTICOLO 3.** Il presente decreto, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Enna per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li 17.06.2026

**Il Dirigente ad interim dell'Area 3**  
**dott. ing. Francesco Puglisi**

**Il Dirigente Generale**  
**dott. ing. Duilio Alongi**